



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: FER – AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Titolo: TAR Marche, Ancona n. 155 dd. 10 marzo 2025 – impianti FER e tutela del paesaggio: necessario equilibrio; illegittimità di prescrizioni urbanistiche (nella fattispecie sulla scala cromatica dei coppi) eccessivamente generiche che sconfinano nell'arbitrio

La vicenda all'esame riguarda l'installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto di un edificio condominiale situato nel centro storico di un Comune, realizzato dai proprietari per le proprie abitazioni e parti comuni del condominio, nel rispetto delle disposizioni nazionali che qualificano questi interventi come edilizia libera, quindi senza necessità di autorizzazioni preventive. Il Comune aveva, però, emesso un'ordinanza di rimozione dei pannelli, sostenendo che non rispettavano le prescrizioni del piano urbanistico locale. In particolare, contestando il colore dei pannelli installati, di tonalità scura (nero/grigio scuro), ritenuta non conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Particolareggiato del Centro Storico, in base alle quali i pannelli avrebbero dovuto avere, invece, una "colorazione simile ai coppi" tradizionali, per armonizzarsi con il contesto architettonico. Nella fattispecie, però, il regolamento comunale non specificava né una scala cromatica di riferimento né criteri oggettivi per valutare questa somiglianza, pertanto i proprietari si erano rivolti al TAR.

Con la sentenza in commento, il Giudice amministrativo, nell'accogliere il ricorso, giudica la disposizione invocata delle NTA eccessivamente generica per poter fungere da parametro di legittimità sostanziale per le determinazioni amministrative applicative di tale disposizione e, quindi, inapplicabile come criterio di valutazione per gli interventi edilizi, evidenziando come non sia sufficiente il riferimento comunale a un colore "simile" ai coppi, senza specificare a quale tonalità concreta ci si debba attenere. Nel centro storico del Comune interessato e di molti contesti italiani, infatti, ad avviso del TAR, i coppi esistenti hanno colori molto diversi tra loro: rossastri, grigi, sbiaditi dal tempo o anneriti da agenti atmosferici. Dunque, una prescrizione di tale natura, "assume una valenza talmente generica, priva di criteri ragionevolmente delimitati e orientativi per la condotta dei privati, tale da fornire, di converso, all'amministrazione nella sua applicazione (peraltro repressiva a posteriori rispetto all'investimento effettuato, dato che si trattava di manutenzione ordinaria a regime di edilizia libera), una discrezionalità illimitata sconfinante nell'arbitrio, in violazione del principio di legalità sostanziale dell'azione amministrativa (cfr. Corte cost. n. 307/2003; Corte cost. n. 115/2011)."

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=202300287&nomeFile=202500155_01.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_an&nrg=202300287&nomeFile=202500155_01.html&subDir=Provvedimenti)